

CAPO I – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NELLA TARIFFA GIUDIZIARIA.....	2
ART. 1 – FINALITÀ DEL DOCUMENTO .....	2
ART. 2 – PREMessa.....	2
ART. 3 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DOCUMENTATE (ART. 56 D.P.R. N°115/2002). ....	2
ART. 4 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NON DOCUMENTABILI. ....	2
ART. 5 – AUMENTO E RIDUZIONE DEGLI ONORARI. ....	3
ART. 6 – COMPENDIO IMMOBILIARE OMOGENEO. ....	3
ART. 7 – ONORARI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA E DELLA REGOLARITÀ CATASTALE NELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E CONCORSUALI (ART. 12, COMMA 1, D.M. 30/05/2002). ....	3
ART. 8 – ONORARI PER RILIEVI TOPOGRAFICI, DI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI, ECC. (ART. 12, COMMA 2, D.M. 30/05/2002). ....	4
ART. 9 – ONORARI PER LA REDAZIONE DI COMPUTI METRICI (ART. 11 D.M. 30/05/2002). ....	4
ART. 10 – ONORARI PER LA STIMA DEI BENI (ART. 13 D.M. 30/05/2002). ....	4
ART. 11 – STIMA DI QUOTE INDIVISE DELLA PIENA PROPRIETÀ. ....	5
Art. 12 – Stima di diritti diversi dalla piena proprietà. ....	5
ART. 13 – VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE, DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE, TABELLE MILLESIMALI (ART. 16 D.M. 30/05/2002). ....	6
ART. 14 – ONORARI A VACAZIONE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI. ....	6
CAPO II – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE .....	6
ART. 15 – ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI. ....	6
ART. 16 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.....	6
ART. 17 – ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE. ....	7
ART. 18 – ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. ....	7
CAPO III – LIQUIDAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE.....	7
ART. 19 – LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E LIQUIDAZIONE DEFINITIVA. ....	7
ART. 20 – LIQUIDAZIONE IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI.....	8

## CAPO I – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTENUTE NELLA TARIFFA GIUDIZIARIA

### Art. 1 – Finalità del documento

1. Il documento ha lo scopo di definire le modalità di applicazione del Decreto Ministeriale 30/05/2002, “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”, e del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n°115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella liquidazione degli onorari e delle spese dell’Ausiliario del Giudice.

### Art. 2 – Premessa

1. Per tutto ciò non esplicitato, o non espressamente previsto nelle presenti “Linee Guida”, relativo ad attività, spese ed onorari in esse non contemplate, l’Ausiliario presenterà istanza di autorizzazione al Giudice per il loro svolgimento o il loro riconoscimento.

### Art. 3 – Liquidazione delle spese documentate (art. 56 D.P.R. n°115/2002).

1. All’istanza di liquidazione l’Ausiliario allega la documentazione attestante le spese documentabili sostenute nello svolgimento dell’incarico, precisandone, ove non immediatamente riscontrabile (ad esempio per bolli, tributi per visure catastali ed ispezioni ipotecarie, ecc.), l’attinenza con l’attività svolta.

2. Elenco non esaustivo delle spese documentate:

- a) Diritti di accesso agli atti degli Enti a vario titolo coinvolti,
- b) Diritti per ricerca e/o copia di atti presso l’Archivio notarile, l’Archivio di Stato, ecc.,
- c) Diritti per richiesta e rilascio di certificato di destinazione urbanistica,
- d) Diritti per trasmissione/deposito attestato di prestazione energetica,
- e) Tributi per visure catastali ed ispezioni ipotecarie,
- f) Tributi per estratti di mappa,
- g) Eventuali tributi corrisposti per aggiornamenti catastali (tipi mappali, tipi di frazionamento, dichiarazione di fabbricato urbano, denuncia di variazione), ove autorizzati dal Giudice,
- h) Diritti e/o tributi per visure camerali e/o richiesta di informazioni commerciali,
- i) Pedaggi autostradali e sosta parcheggi<sup>1</sup>,
- j) Eventuali spese postali.

### Art. 4 – Liquidazione delle spese non documentabili.

1. Sono comprese tra le spese non documentabili quelle che l’Ausiliario sostiene nello svolgimento dell’incarico delle quali non è possibile produrre la documentazione che le attesta, e sono costituite, prevalentemente, dalle spese afferenti alle trasferte effettuate dall’Ausiliario con il mezzo proprio, computate in applicazione delle tariffe predisposte dall’ACI entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l’anno successivo.

2. Il decreto con il quale il Giudice nomina l’Ausiliario contiene l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio.

3. Sono riconosciute tutte le trasferte effettuate nell’espletamento dell’incarico, purché, all’atto della liquidazione, l’Ausiliario esponga:

- a) La destinazione,
- b) I chilometri percorsi per andata e ritorno,
- c) Il motivo del viaggio.

4. A norma dell’articolo 71, secondo comma, del D.Lgs. 30/05/2002, n°115, la domanda di liquidazione delle indennità e delle spese di viaggio relative al compimento di atti fuori dalla sede in

---

<sup>1</sup> Sono escluse le eventuali trasferte per e dal Tribunale, ad esclusione delle trasferte diverse da quelle afferenti al giuramento o disposte ex art. 569 C.P.C.

cui si svolge il processo, o in cui è incardinata la procedura, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecento giorni dal compimento della trasferta.

#### Art. 5 – Aumento e riduzione degli onorari.

1. L'individuazione delle modalità di applicazione delle norme legislative in materia di compensi e di spese di giustizia non preclude l'applicazione dell'art. 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115.
2. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, il Giudice, su richiesta motivata dell'Ausiliario, valuta l'aumento degli onorari fino al doppio.
3. L'aumento non è consentito per gli onorari di cui al Capo II delle presenti "Linee Guida".
4. In via esemplificativa, e non esaustiva, i casi in cui il Giudice può riconoscere l'aumento degli onorari possono essere costituiti:
  - a) Dalla difficoltosa accessibilità dell'immobile,
  - b) Dalla particolare articolazione e complessità distributiva dell'edificio, della porzione di edificio o dell'unità immobiliare,
  - c) Dalla presenza di difformità urbanistiche e/o edilizie,
  - d) Dalla particolare complessità degli approfondimenti tecnici, catastali, urbanistici e/o edilizi compiuti dall'Ausiliario,
  - e) Dalla particolare difficoltà di reperire i titoli di provenienza e/o i contratti di locazione di ogni unità immobiliare, o di una pluralità di Immobili,
  - f) Dal valore di stima del compendio immobiliare omogeneo, superiore al limite massimo stabilito dall'articolo 13 del D.M. 30/05/2002,
  - g) Dalla stima di quote indivise della piena proprietà,
  - h) Dalla stima di diritti diversi dalla piena proprietà,
  - i) Da qualunque ulteriore motivata difficoltà che l'Ausiliario sottoponga all'attenzione del Giudice.

#### Art. 6 – Compendio immobiliare omogeneo.

1. Per compendio immobiliare omogeneo s'intende un insieme di beni immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, ovvero un gruppo di immobili appartenenti al medesimo corpo di fabbrica.

#### Art. 7 – Onorari per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e della regolarità catastale nelle procedure di espropriazione e concorsuali (art. 12, comma 1, D.M. 30/05/2002).

1. Per gli accertamenti di "Due Diligence" per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia è dovuto l'onorario in misura fissa, variabile da un minimo ad un massimo, previsto al primo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002, per ogni per ogni unità immobiliare oggetto di accertamento.
2. In presenza di difformità urbanistiche e/o edilizie, l'onorario di cui al primo comma può essere aumentato, su richiesta dell'Ausiliario, in applicazione dell'art. 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115, e dell'art. 4, comma 4, lettera c), per la valutazione sintetica e presuntiva, anche attraverso l'impiego di costi parametrici predeterminati, delle attività necessarie per la richiesta, ove possibile, della sanatoria o, in alternativa, delle opere di rimessa in pristino, o per l'indicazione sommaria di eventuali ulteriori costi non computabili preventivamente la cui determinazione è in capo ad altri soggetti.
3. Per la verifica della conformità catastale è dovuto l'onorario in misura fissa, pari al minimo tabellare previsto al primo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002, per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di cinque.
4. Per le attività svolte nell'ambito dello stesso procedimento, ovvero della medesima procedura, il compenso di cui al terzo comma:
  - a) È ridotto del 20% per le unità immobiliari eccedenti le prime cinque, e fino ad un massimo di dieci,
  - b) È ridotto del 40% per ogni unità immobiliare in più oltre le prime dieci.

Art. 8 – Onorari per rilievi topografici, di fabbricati ed aree fabbricabili, ecc. (art. 12, comma 2, D.M. 30/05/2002).

1. Per l'esecuzione di rilievi topografici, planimetrici ed altimetrici, comprese le triangolazioni e poligonazioni, anche finalizzati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati e aree fabbricabili, con l'uso di strumentazione elettro ottica e/o con l'impiego di tecnologia gps, all'Ausiliario sono riconosciuti i tributi per la presentazione dell'eventuale atto di aggiornamento ed è dovuto l'onorario in misura fissa, variabile da un minimo ad un massimo, previsto al secondo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002, fatto salve difficoltà motivate come da art. 4 delle presenti "Linee Guida"
2. Per il rilievo delle planimetrie di singole unità immobiliari urbane, di fabbricati, o di porzioni di fabbricati dotati di autonomia funzionale e reddituale, è dovuto l'onorario in misura fissa, variabile da un minimo ad un massimo, previsto al secondo comma dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002.
3. Qualora per l'esecuzione dei rilievi di cui ai commi 1 e 2 l'Ausiliario ritenga necessario l'uso di una particolare o specifica strumentazione, ne dovrà fare istanza al Giudice per l'autorizzazione alla spesa producendone il preventivo.
4. L'onorario di cui al secondo comma comprende: il rilievo della planimetria dell'unità immobiliare, del fabbricato o della porzione di fabbricato e delle eventuali pertinenze, purché la superficie lorda complessiva di queste ultime non ecceda il 30% della superficie lorda complessiva dell'unità immobiliare, del fabbricato o della porzione di fabbricato principale; la restituzione grafica delle planimetrie con l'indicazione, per ogni locale, della destinazione, della superficie utile e dell'altezza. La restituzione grafica deve essere redatta ex novo, senza alcun ricorso alle planimetrie reperite nel corso degli accertamenti già svolti per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e della regolarità catastale.
5. Qualora la superficie lorda complessiva delle pertinenze ecceda il limite del 30% della superficie lorda dell'unità immobiliare, del fabbricato o della porzione di fabbricato principale, per il loro rilievo è dovuto l'onorario di cui al comma 1.
6. L'onorario per il semplice controllo delle dimensioni interne e/o esterne di singole unità immobiliari urbane, di fabbricati, o di porzioni di fabbricati dotati di autonomia funzionale e reddituale per la verifica delle superfici, della conformità urbanistica e/o edilizia e della regolarità catastale, deve intendersi compreso nel compenso determinato ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 30/05/2002 e dell'articolo 6 delle presenti "Linee Guida".

Art. 9 – Onorari per la redazione di computi metrici (art. 11 D.M. 30/05/2002).

Per la redazione di computi metrici estimativi redatti con il procedimento analitico che si rendessero necessari in ambito edilizio, per la stima di beni immobili, o per la risposta al quesito:

- a) Per la determinazione del costo di demolizione o di rimessa in pristino di fabbricati,
  - b) Per la quantificazione del costo delle opere di finitura di edifici allo stato rustico,
  - c) Per l'applicazione, con procedimento analitico, del criterio di stima del più probabile valore di trasformazione,
  - d) Per la determinazione del costo di ricostruzione a fini assicurativi,
- spetta all'Ausiliario l'onorario determinato in applicazione dell'aliquota minima dell'art. 11 del D.M. 30/05/2002.

Art. 10 – Onorari per la stima dei beni (art. 13 D.M. 30/05/2002).

1. Per la stima sommaria esposta in una breve relazione riassuntiva e basata su elementi sintetici e globali, quali, per i fabbricati, la cubatura, la superficie globale o il numero dei vani, ovvero, per i terreni, l'estensione complessiva, è dovuto l'onorario computato, in applicazione dell'aliquota minima dell'art. 13 del D.M. 30/05/2002, ponendo a base del calcolo il valore di stima

al lordo delle detrazioni, secondo la disposizione contenuta all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 161 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile.

2. Per la stima particolareggiata basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, e per la perizia resa nelle esecuzioni civili e nelle procedure concorsuali, è dovuto l'onorario computato in applicazione dell'aliquota massima dell'art. 13 del D.M. 30/05/2002, ponendo a base del calcolo il valore di stima al lordo delle detrazioni.

3. Nel caso di semplice giudizio stima spetta all'Ausiliario un onorario di cui al comma 2 e ridotto di un terzo, ponendo a base del calcolo il valore di stima al lordo delle detrazioni.

4. L'onorario è computato distintamente per ogni compendio immobiliare omogeneo, come definito all'articolo 5 delle presenti "Linee Guida".

5. Nel caso di perizia o di consulenza avente ad oggetto una pluralità di immobili con diversa natura o destinazione, o con caratteristiche non omogenee, o collocati in Comuni diversi, ovvero riferita a beni ubicati nel medesimo Comune ma con diverso indirizzo o numero civico, inseriti in diversi corpi di fabbrica o, pur trovandosi nel medesimo corpo di fabbrica, aventi diversa destinazione d'uso o diversa categoria catastale, destinazione o caratteristiche, l'onorario a percentuale è applicato ad ogni singola stima.

6. Nelle procedure di esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali, In conformità alla sentenza della Suprema Corte n°18070 del 19/10/2012 della II<sup>a</sup> Sezione Civile della Corte di Cassazione, a sua volta concorde con quanto già deciso, sul punto, con l'ordinanza n°10670/2001, la stima deve essere considerata "piena", ovvero "particolareggiata".

7. La prima delle sentenze richiamate ha infatti stabilito che "...per la determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, cui sia stato conferito l'incarico di valutare beni agli effetti dell'espropriazione forzata, si deve ricorrere al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale...(...)..., tenendo conto del valore obiettivo dei beni...(...)...; l'attività compiuta dall'esperto deve essere, in tal caso, di stima piena, e non sommaria, non dovendosi limitare a indicare il possibile prezzo di vendita, ma a ricercare e descrivere gli elementi di identificazione degli immobili...(...)...Si può, quindi, dire che, in generale, l'onorario dell'esperto in materia di espropriazione immobiliare è quello di stima piena e non di stima sommaria, la quale non presuppone la completezza dell'indagine prima indicata, e, meno che mai, di semplice giudizio di stima, il quale è quello reso oralmente o senza particolari approfondimenti."

#### Art. 11 – Stima di quote indivise della piena proprietà.

1. Per la stima di una quota indivisa della piena proprietà è dovuto l'onorario previsto all'art. 13 del D.M. 30/05/2002 applicato al valore di stima dell'intera e piena proprietà indipendentemente dal valore della quota oggetto del contenzioso o della procedura esecutiva o concorsuale.

#### Art. 12 – Stima di diritti diversi dalla piena proprietà.

1. Per la stima di diritti diversi dalla piena proprietà è dovuto l'onorario previsto all'art. 13 del D.M. 30/05/2002 applicato al valore di stima dell'intera e piena proprietà indipendentemente dal valore della quota oggetto del contenzioso o della procedura esecutiva o concorsuale.

2. Per la stima del diritto di nuda proprietà o di usufrutto, del diritto di abitazione del coniuge superstite, del diritto di superficie, del diritto d'uso e di altri diritti reali sulla cosa altrui eseguita con il metodo finanziario, attraverso la determinazione del tasso di sconto e la capitalizzazione dei redditi futuri, spetta l'onorario in misura fissa pari al massimo previsto al secondo comma dell'articolo 7 del D.M. 30/05/2002 aumentato, in applicazione dell'articolo 4, comma 4, lettera g), delle presenti "Linee Guida", della maggiorazione consentita dall'art. 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115, di una percentuale richiesta dall'Ausiliario secondo un criterio di proporzionalità con riguardo al valore del diritto stimato in rapporto a quello della piena proprietà.

Art. 13 – Verifica della congruità del canone di locazione, determinazione del canone di occupazione, tabelle millesimali (art. 16 D.M. 30/05/2002).

1. Per la verifica della congruità del canone di locazione, e per la determinazione del canone di occupazione, è dovuto l'onorario in misura fissa variabile da un minimo ad un massimo, previsto dall'articolo 16 del D.M. 30/05/2002, per ogni unità immobiliare o porzione di edificio dotata di autonomia funzionale.
2. Per la redazione della tabella millesimale di proprietà generale, o di una o più delle tabelle millesimali di proprietà separata (per coperture, lastrici solari, scala, ascensore, riscaldamento, fognature, ecc..), è dovuto l'onorario in misura fissa variabile da un minimo ad un massimo, previsto dall'articolo 16 del D.M. 30/05/2002, per ogni condominio e supercondominio, o per ogni porzione di edificio o servizio di proprietà separata.
3. Per ogni tabella millesimale di proprietà separata (per coperture, lastrici solari, scala, ascensore, riscaldamento, fognature, ecc..), redatta contestualmente ed in aggiunta alla tabella millesimale di proprietà generale, è dovuto l'onorario minimo previsto dall'articolo 16 del D.M. 30/05/2002.
4. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 non comprende il rilievo per la redazione della planimetria delle unità immobiliari o dell'edificio, da compensare in applicazione dell'articolo 7, commi: 2, 3 e, 4.

Art. 14 – Onorari a vacazione nelle procedure esecutive e concorsuali.

1. Per tutte le verifiche e gli accertamenti ulteriori richiesti all'Esperto nelle procedure concorsuali e di espropriazione immobiliare non contemplate agli articoli 7, 11, 12, 13 e 16 del D.M. 30/05/2002, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
  - a) Il controllo dei documenti depositati dal creditore procedente ex art. 567 C.P.C. (15),
  - b) L'esecuzione delle visure catastali, attuali e storiche dei beni interessati (20),
  - c) L'esecuzione delle ispezioni ipotecarie dei beni interessati per verifica della continuità delle trascrizioni e dell'esistenza di formalità pregiudizievoli (20),
  - d) L'accertamento dell'esistenza di contratti di locazione o di concessione in godimento dei beni interessati e loro eventuale acquisizione in copia (15),
  - e) L'acquisizione della copia dei titoli di provenienza degli immobili (10),
  - f) La verifica dell'esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (10),
  - g) La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (10),è dovuto l'onorario determinato con il criterio residuale delle vacanze ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 30/05/2002, prevedendo, indicativamente, il numero massimo di vacanze che può essere riconosciuto per ognuna delle attività elencate in quelle su esposte tra parentesi, ferma restando la possibilità per l'esperto di allegare comprovate ragioni che giustifichino il riconoscimento di un compenso maggiore.

CAPO II – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE

Art. 15 – Attività libero professionali.

1. Per lo svolgimento di attività previste dall'incarico, o disposte con autonomo provvedimento del Giudice, ma non espressamente previste dalle tariffe dei periti e dei consulenti tecnici, l'onorario è determinato con le modalità esposte negli articoli 16, 17 e 18.

Art. 16 – Attestato di Prestazione Energetica.

1. Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Il compenso per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, comprensivo della trasmissione del documento agli uffici regionali competenti, è stabilito, per ogni unità immobiliare o edificio compresi nelle classi da E.1 a E.8 del D.P.R. n°412/1993, fino ad un massimo di cinque:

- a) In euro trecento per una superficie lorda riscaldata fino a 150 mq,
  - b) In euro quattrocento per una superficie lorda riscaldata maggiore di 150 mq e fino a 250 mq,
  - c) In euro quattrocentocinquanta per una superficie lorda riscaldata maggiore di 250 mq e fino a 300 mq,
  - d) In euro seicento per una superficie lorda riscaldata superiore a 300 mq.
2. Per le unità immobiliari e gli edifici non esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica ma privi dell'impianto di riscaldamento il compenso di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del 30%.
3. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 non comprende il rilievo per la redazione della planimetria dell'unità immobiliare o dell'edificio, da compensare in applicazione dell'articolo 8 delle presenti "Linee Guida", commi da 2 a 6.

#### Art. 17 – Atti di aggiornamento catastale.

1. Per la redazione di atti di aggiornamento catastale, sia del Catasto Terreni che del Catasto Fabbricati, le cui attività non sono contemplate dal D.M. 20/07/2012, n°140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), l'Ausiliario provvede ad indicarne il compenso, computato in applicazione del criterio che ritiene più idoneo ed al netto degli oneri accessori e dei tributi dovuti all'erario, nel proprio elaborato peritale.
2. Le operazioni di rilievo necessarie per la redazione degli atti di aggiornamento catastale sono remunerate in applicazione dell'art. 7 delle presenti "Linee Guida": comma 1 (per gli atti di aggiornamento del N.C.T.), ovvero commi 2, 4 e 5 (per gli atti di aggiornamento del C.F.)

#### Art. 18 – Altre prestazioni professionali.

1. Per le ulteriori prestazioni libero professionali richieste all'Ausiliario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'elaborazione di progetti, lo svolgimento della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, delle opere di messa in sicurezza di manufatti, edifici, porzioni di edifici e unità immobiliari; l'elaborazione di progetti di divisione, ecc., è dovuto l'onorario determinato in applicazione del D.M. 20/07/2012, n°140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
2. L'istanza di liquidazione degli onorari di cui al comma 1 dovrà essere accompagnata da una specifica degli onorari, stilata secondo la già menzionata norma di riferimento.
3. Le spese eventualmente sostenute per la richiesta e l'emissione del visto di congruità costituiscono spese per l'adempimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 30/05/2002, n°115.

### CAPO III – LIQUIDAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED IN CASO DI INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

#### Art. 19 – Liquidazione provvisoria e liquidazione definitiva.

1. Il compenso dell'Esperto nelle esecuzioni immobiliari viene liquidato in via provvisoria all'udienza ex art. 569 C.P.C. successiva al deposito della perizia, a condizione che l'elaborato peritale non necessiti di integrazioni o di chiarimenti, con le seguenti modalità:
- a) Sono liquidati definitivamente tutti gli onorari non computati in base al valore di stima dei beni,

- b) Sono liquidate definitivamente tutte le spese sostenute, sia documentabili che non documentabili,
  - c) È liquidato in acconto, in misura non superiore al cinquanta per cento, il compenso computato sulla base del valore di stima dei beni, ai sensi dell'art. 161, terzo comma, ultimo periodo, delle Disposizioni di Attuazione del C.P.C.
2. È auspicabile che l'onorario in acconto sia liquidato in misura non inferiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima dei beni.
  3. Il compenso a saldo per l'attività di stima, computato sull'effettivo prezzo di aggiudicazione dei beni, è liquidato definitivamente dal Giudice all'atto dell'attestazione del Custode del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario.
  4. Ove la procedura si estingua prima che abbia luogo la vendita dei beni, il compenso a saldo rimane determinato sulla base del valore di stima.
  5. Ove, invece, la procedura non giunga all'aggiudicazione dei beni, il compenso a saldo è quantificato sulla base del prezzo a base d'asta dell'ultimo tentativo esperito.
  6. La Cancelleria provvede a comunicare tempestivamente all'Esperto l'avvenuta aggiudicazione del lotto o dei lotti posti in vendita e la chiusura anticipata della procedura esecutiva disposta ex art. 629 C.P.C. (rinuncia agli atti) o ex art. 164 bis delle Disposizioni di Attuazione del C.P.C. (antieconomicità della procedura).

Art. 20 – Liquidazione in caso di interruzione delle operazioni peritali.

1. In caso di interruzione delle operazioni peritali su disposizione del Giudice, spettano all'Esperto le spese sostenute e anticipate nell'adempimento dell'incarico e gli onorari per le prestazioni compiute in applicazione degli onorari fissi, variabili ed a vacazione, di cui al D.M. 30/05/2002, e degli articoli contenuti al Capo I ed al Capo II delle presenti "Linee Guida", quantificati modulando opportunamente la richiesta con riguardo a quanto effettivamente svolto in rapporto all'importo della tariffa.
2. Non è esclusa la possibilità del ricorso all'aumento degli onorari ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 30/05/2002, n°115, ricorrendone i presupposti.